Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 88-7678

Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attivita' funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali").

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Vista la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri");

visto il Regolamento regionale n. 7/R del 08 agosto 2012 (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali") approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 183-30761 del 27.07.2012, come modificato dal regolamento regionale n. 7/R del 06 agosto 2013 (Modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali ");

vista la D.G.R. n. 13-7014 del 13 gennaio 2014 concernente "Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")". Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R";

preso atto delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da comuni e associazioni delle diverse categorie di settore relativi all'acquisizione dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, in particolare, in ordine all'acquisizione dei requisiti relativi alla disponibilità di personale di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) nonché di alcune richieste di precisazione in merito alla attività di vestizione e alla composizione del defunto, di cui all'articolo 8, comma 10, dello stesso regolamento regionale;

ritenuto pertanto indispensabile provvedere a fornire chiarimenti inerenti le richieste pervenute dal territorio regionale;

considerato che, in collaborazione con la struttura tecnica del Consiglio regionale e con la Direzione regionale INPS, sono stati elaborati approfondimenti di carattere giuridico, sottoposti agli altri Assessorati che hanno approvato i primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R di cui alla summenzionata delibera;

tenuto conto dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'assunzione di tali indirizzi applicativi;

stante quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, unanime,

di approvare l'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale contenente "Ulteriori indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")".

Restano ferme le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 13-7014 del 13 gennaio 2014 concernente "Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")". Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali").

## Allegato alla D.G.R.

## 1. Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre

I primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R di cui alla la D.G.R. n. 13-7014 del 13 gennaio 2014, precisano che i requisiti stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento regionale per lo svolgimento dell'attività funebre di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) (e cioè, la disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre, la disponibilità di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing nonché, infine, la disponibilità di un responsabile dell'attività funebre e di almeno quattro operatori funebri) debbono essere posseduti in forma congiunta, unitamente anche ai requisiti precisati alle lettere a) e d) dello stesso articolo 3, comma 1, al momento della presentazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA).

Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R comunicano in forma scritta al Comune competente gli adeguamenti dalle stesse effettuati ai requisiti previsti dal citato regolamento.

L'impresa che svolge l'attività funebre è tenuta pertanto ad autocertificare unicamente il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa regionale secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento, non la loro provenienza da un medesimo soggetto. Pertanto, il possesso dei requisiti suddetti può essere acquisito anche ricorrendo a soggetti diversi tra loro.

Relativamente all'esercizio dell'attività funebre il contingente minimo di personale è rappresentato da un responsabile dell'attività funebre per lo svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche, coincidente con il titolare o legale rappresentante dell'impresa coadiuvato da almeno quatto operatori funebri o necrofori (art. 3, comma 1 lettera e) del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R).

La prevista disponibilità del personale da adibire alle attività di cui all'articolo 8 del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R deve essere assicurata attraverso rapporti contrattuali di lavoro, sia secondo il modello del lavoro subordinato ma anche, alternativamente, secondo le forme individuate dalla normativa vigente in tema di lavoro tali da assicurare in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività dell'impresa, tra le quali, si richiamano quelle previste dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il contratto di lavoro intermittente e il contratto di somministrazione di cui al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 rispondono ai requisiti del citato art. 3, comma 1 lettera e) del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R con le seguenti precisazioni.

Il contratto di somministrazione (Titolo III, Capo I, Somministrazione di lavoro) risponde ai requisiti previsti dalle sopra citate disposizioni ove l'agenzia interinale garantisca la fornitura di personale munito dei necessari requisiti professionali.

Il contratto di lavoro intermittente (Titolo V, Capo I, Lavoro intermittente) deve essere un contratto che obbliga alla prestazione su chiamata e, quindi un contratto di lavoro intermittente con previsione di indennità di disponibilità (articoli 33 e 36 del D.Lgs n. 276/2003). Spetta all'impresa verificare il possesso dei requisiti professionali dei lavoratori intermittenti.

Possono essere considerati nel novero delle personale richiesto coloro che nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono altresì soci, come il socio lavoratore o il collaboratore familiare, in regola con la normativa previdenziale.

Spetta sempre all'impresa documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro o l'esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e del numero necessario di operatori.

## 2. Servizio di vestizione del defunto deceduto presso una struttura sanitaria o di ricovero

Relativamente al servizio di vestizione del defunto deceduto presso una struttura sanitaria o di ricovero, il comma 10 dell'articolo 8 del regolamento regionale stabilisce che in caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, alla vestizione e alla composizione del defunto provvedono, con il consenso dei familiari, i responsabili della struttura sanitaria o di ricovero in cui è avvenuto il decesso, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente. In alternativa, i familiari possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a personale appositamente e formalmente delegato.

Non deve però trattarsi del personale di imprese esercenti attività funebre in quanto la presenza di una impresa di onoranze funebri all'interno di strutture sanitarie o di ricovero è suscettibile di determinare una situazione di vantaggio competitivo a favore dell'impresa aggiudicataria, consentendole un accesso privilegiato alla clientela, ossia ai parenti dei defunti.